

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI, CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI

approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 08/05/2019

Titolo I

Principi generali

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i., i criteri e le modalità cui l'Amministrazione deve attenersi per la concessione del Patrocinio della Città, di contributi e vantaggi economici di qualunque genere ad associazioni, società sportive a responsabilità limitata senza scopo di lucro ed enti pubblici e privati senza fini di lucro per l'attivazione di progetti ed iniziative nei seguenti ambiti:
 - culturale, turistico, celebrativo;
 - educativo e formativo;
 - promozione della gioventù;
 - socio-assistenziale, socio sanitario;
 - promozione della salute;
 - relazioni internazionali;
 - promozione di diritti umani, integrazione sociale e comunitaria;
 - sportivo e ricreativo;
 - tutela e valorizzazione dell'ambiente;
 - protezione civile;
 - economia.

Art. 2 – Finalità e principi generali

1. La concessione di contributi, del Patrocinio della Città di Pinerolo e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in tema di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.
3. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contemperamento di tali principi con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.
4. In particolare, il Comune di Pinerolo, attraverso l'adozione del presente regolamento, intende:

- a) garantire a tutti i beneficiari una valutazione oggettiva delle richieste di contributo, patrocinio o agevolazione economica di qualunque genere;
 - b) evitare la dispersione delle risorse e favorire la sinergia fra i beneficiari delle forme di sostegno di cui all'art. 3 del presente regolamento;
 - c) rendere trasparenti i criteri di indirizzo in base ai quali l'Amministrazione Comunale concede il proprio Patrocinio ed eroga contributi ed agevolazioni economiche;
 - d) favorire la programmazione annuale delle iniziative promosse da enti pubblici o associazioni.
5. La concessione del Patrocinio, del contributo o di altro beneficio economico è comunque subordinata alla coerenza del progetto o dell'attività finanziata con le linee programmatiche adottate annualmente dal Consiglio Comunale.

Art. 3 – Benefici accordabili

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per autorizzazione all'utilizzo del logo della Città di Pinerolo: la concessione dell'utilizzo del logo della città quale attestazione di apprezzamento e di sostegno non economico ad iniziative di terzi di varia natura (fiere, mostre, premiazioni, pubblicazioni, convegni, progetti, presentazioni, manifestazioni, dibattiti, ecc...) che l'Amministrazione riconosce meritevoli in relazione alla coerenza con le proprie linee programmatiche ed al loro prestigio e/o valore sociale ed alle finalità – sociali, culturali, sportive, scientifiche, artistiche o di sviluppo locale – dalle stesse perseguite. La concessione all'utilizzo del logo non determina alcuna assunzione di spesa, riduzione di entrata o beneficio diretto od indiretto per il concessionario a carico del Comune;
 - b) per Patrocinio: l'espressione dell'apprezzamento e l'adesione simbolica del Comune di Pinerolo a iniziative pubbliche di particolare rilevanza per la città e il suo territorio e ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive o in quanto rientranti negli ulteriori ambiti di cui al precedente articolo 1, senza che vi sia l'assunzione di alcun onere per il Comune, fatto salvo il minore introito derivante dall'esenzione o dalla riduzione di tasse o tariffe quando previste da legge o regolamento o da altre norme comunali. Dalla concessione del Patrocinio deriva l'autorizzazione all'utilizzo del logo della Città di Pinerolo;

c) per agevolazione economica, l'attribuzione di benefici, attinenti all'organizzazione di iniziative riguardanti gli ambiti di cui al precedente articolo 1), sotto forma di:

1. prestazione di servizi;
2. concessione a titolo gratuito o con riduzione tariffaria di attrezzature di proprietà comunale in conformità alle disposizioni comunali vigenti;
3. concessione a titolo gratuito o con riduzione tariffaria di locali o strutture di proprietà del Comune in conformità alle disposizioni comunali vigenti. Attinenti all'organizzazione di iniziative riguardanti gli ambiti di cui all'articolo 1;

L'agevolazione economica può discendere dalla concessione del Patrocinio dell'ente.

d) per contributo (ordinario o di modesta entità): l'erogazione di una somma di denaro a sostegno parziale di iniziative, attività e progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione o comunque coerenti con le linee programmatiche della stessa, individuati secondo le modalità di cui ai successivi articoli 8 e 9 o, se di modesta entità, da erogarsi sulla base di singole richieste come definito al successivo articolo 10.

Art. 4 – Materie escluse dall'ambito di applicazione

1. Le norme del presente regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per le quali si applicano le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:
 - a) ai contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio o cui lo stesso partecipa, in forza di tale partecipazione;
 - b) per forme contributive che conseguono alla stipula di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra il Comune e i soggetti convenzionati;
 - c) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti finanziatori, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale, laddove i criteri per l'erogazione siano già definiti;

- d) alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune a titolo di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;
- e) alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative da questi promosse, organizzate e gestite;
- f) ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali e regionali ovvero relativi a manifestazioni di rilievo nazionale o internazionale che si svolgano sul territorio cittadino, per le quali il Comune abbia presentato ed ottenuto la candidatura;
- g) ai contributi in materia assistenziale, regolati da apposite disposizioni normative nazionali o regionali o da specifici regolamenti.

Art. 5 – Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del Patrocinio della Città di Pinerolo, di contributi ed agevolazioni economiche in genere:
 - a) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
 - b) le associazioni senza scopo di lucro, le società sportive a responsabilità limitata senza scopo di lucro ed i soggetti alle stesse equiparati ai sensi dell'art. 9 dello Statuto comunale, che risultino iscritte/i all'Albo Unico delle Associazioni di cui all'art. 10 dello Statuto comunale;
 - c) altri organismi no profit, anche non aventi sede sul territorio cittadino e che non siano iscritti all'Albo Unico delle Associazioni, purché per attività o iniziative senza scopo di lucro, che riguardino la comunità locale e si configurino come particolarmente meritevoli e che risultino in linea con gli ambiti di intervento di cui al precedente articolo 1.
2. I soggetti sopra indicati possono presentare richiesta singolarmente o in partenariato;
3. Non possono beneficiare del Patrocinio, di contributi ed altre agevolazioni economiche:
 - a) i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali;
 - b) progetti che prevedano la partecipazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali;

- c) soggetti che abbiano pendenze di carattere amministrativo nei confronti del Comune.

Art. 6 – Strumenti finanziari e di supporto alle iniziative

1. Per conseguire le finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale provvede annualmente ad inserire nel bilancio di previsione appositi stanziamenti per le forme di sostegno previste al precedente art. 1. Inoltre può fornire, quando richiesto e ritenuto ammissibile, ogni altro supporto tecnico-logistico per la realizzazione ed il successo delle iniziative programmate.

Titolo II

Criteri e modalità per la concessione dell'utilizzo del logo, del Patrocinio, di contributi od altre agevolazioni economiche

Art. 7 – Ambiti di priorità per l'assegnazione di contributi ordinari

1. Fatto salvo quanto previsto per le semplici richieste di Patrocinio o per le richieste di contributi di modesta entità come meglio definiti dal successivo articolo 10 od agevolazioni economiche, la concessione di contributi ordinari verrà valutata attribuendo priorità alle iniziative che rientrino in almeno due delle seguenti casistiche:
- iniziative presentate da più soggetti in rete tra loro (es. iniziative promosse congiuntamente da più associazioni operanti sul territorio, iniziative che vedano il coinvolgimento delle città gemellate con la Città di Pinerolo, iniziative realizzate con il supporto e/o la collaborazione di istituzioni quali scuole, università, altri enti pubblici, fondazioni, ecc....);
 - iniziative che hanno già ottenuto altri finanziamenti privati o pubblici certificati;
 - iniziative promosse in occasione di particolari ricorrenze (es. anniversari dalla fondazione di associazioni, ecc...);
 - iniziative realizzate in coerenza con principi di sostenibilità ambientale;
 - iniziative che interessino il centro storico cittadino;
 - iniziative che presentino particolare carattere di originalità e/o di innovazione;

- progetti che riguardino particolari ambiti di interesse per l'Amministrazione Comunale, quali definiti annualmente dalla Giunta Comunale con proprio atto di indirizzo.

Art. 8 – Istanze di contributo ordinario

1. Entro il mese di luglio di ciascun anno la Giunta Comunale individua con proprio atto di indirizzo gli ambiti di intervento specifici che ritiene prioritari per l'anno solare successivo, sulla base di un'analisi dei bisogni culturali, turistici e sociali della comunità cittadina ed in linea con i criteri e gli ambiti di priorità di cui al precedente art. 7.
2. Le istanze di contributo ordinario, complete di tutte le informazioni di cui al successivo art. 9, dovranno essere formulate a seguito di apposito bando per l'assegnazione di contributi emanato conseguentemente all'approvazione da parte della Giunta comunale del suddetto atto di indirizzo.
3. Il contributo stanziato per ciascuna iniziativa non potrà in ogni caso essere corrispondente o superiore alla spesa posta a preventivo.
4. L'Amministrazione procederà al finanziamento dei progetti selezionati in esito al suddetto bando in relazione alle risorse effettivamente disponibili.
5. Per le domande pervenute entro i termini ma non corredate di tutti gli elementi previsti al successivo articolo 9, verrà disposta la sospensione del procedimento per l'acquisizione della documentazione mancante, nel rispetto delle modalità dettate dalla Legge n. 241/1990.
6. Le modalità descritte al presente articolo non si applicano alle semplici richieste di Patrocinio, o alle richieste di contributo di modesta entità od agevolazioni economiche (es. concessione gratuita di materiali di proprietà comunale).

Art. 9 – Modalità di presentazione delle istanze di contributo ordinario e criteri di valutazione

1. I soggetti di cui all'art. 5 che intendono richiedere un contributo economico ordinario devono presentare formale istanza in risposta al suddetto bando, sottoscritta dal legale rappresentante e contenente:
 - a) l'indicazione delle generalità complete del richiedente (denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita iva, recapito telefonico, indirizzo pec o mail ordinaria, indicazione di un referente con relativo recapito);

- b) la descrizione dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo, specificandone la denominazione, il giorno o periodo dell'anno del suo svolgimento, il luogo di svolgimento ed indicando:
- le ragioni per le quali, in relazione ai bisogni culturali, turistici o sociali della comunità cittadina, si ritiene necessario realizzare l'iniziativa;
 - gli obiettivi dell'iniziativa e le ricadute positive che ci si attende in termini di accrescimento culturale, turistico o sociale della comunità cittadina;
 - il programma dettagliato dell'iniziativa;
- c) l'elenco degli eventuali partner pubblici o privati che a vario titolo collaborano alla realizzazione dell'iniziativa e/o che la sostengono, anche in termini economici;
- d) l'indicazione chiara e puntuale degli ulteriori benefici che vengono richiesti in ordine all'iniziativa (a titolo esemplificativo: la concessione del Patrocinio, l'utilizzo di materiali comunali, di spazi pubblici, di locali comunali, la necessità di chiusura di strade ecc.....);
- e) copia del materiale promozionale che verrà prodotto e nel quale verrà riportato, in caso di concessione, il Logo della Città: programma, comunicati, manifesti, opuscoli, inviti, supporti multimediali e qualsiasi altro materiale;
- f) un dettagliato bilancio preventivo dell'iniziativa, articolato in entrate ed uscite, con indicazione della eventuale presenza di ingresso a pagamento (fatta salva la permanenza in capo all'iniziativa dell'assenza di scopo di lucro);
- g) a quota di spesa che si intende coprire con il contributo comunale e la quantificazione del contributo richiesto;
- h) l'eventuale richiesta di acconto sul contributo richiesto (nella misura massima del 70%), debitamente motivata per ragioni di necessità economica;
2. L'istanza dovrà essere presentata su apposita modulistica predisposta dal Comune di Pinerolo, disponibile presso gli uffici comunali competenti nonché sul sito istituzionale, da trasmettersi secondo le modalità definite annualmente nel bando.
3. La valutazione delle istanze pervenute verrà effettuata da apposita Commissione tecnica tenendo conto degli ambiti di priorità definiti in via generale dal precedente articolo 7 nonché di quelli specifici definiti annualmente dalla Giunta Comunale con proprio atto di indirizzo ed in base ai

criteri di valutazione definiti nel bando che verrà approvato dal Dirigente competente.

4. Le modalità di presentazione e valutazione delle istanze di contributo, descritte all'art. 8 ed al presente articolo per i contributi ordinari non si applicano:
 - nel caso in cui l'istanza presentata sia finalizzata esclusivamente all'ottenimento del riconoscimento della Città di Pinerolo attraverso la concessione del logo o del Patrocinio della Città di Pinerolo;
 - per le richieste di contributo di modesta entità;
 - per le agevolazioni economiche diverse dal contributo.

Art. 10 - Modalità per la concessione di contributi di modesta entità

1. Ai fini del presente regolamento si intendono, per richieste di contributo di modesta entità, le richieste di contributo di importo pari o inferiore ad Euro 1.000,00.
2. Sul bilancio di previsione di ciascun anno vengono previsti e finanziati appositi capitoli di spesa volti all'assegnazione di contributi della tipologia di cui all'oggetto. Qualora - ad avvenuta assegnazione dei contributi ordinari in esito ad apposito bando - vi siano risorse residue disponibili, le stesse potranno essere destinate, a discrezione dell'Amministrazione, al finanziamento dei contributi di modesta entità.
3. Le istanze dovranno essere presentate con un anticipo di almeno 60 gg. rispetto alla data dell'iniziativa. Le domande non pervenute entro il suddetto termine saranno valutate compatibilmente con la possibilità di gestire i relativi procedimenti amministrativi. Le istanze dovranno essere complete di tutti gli elementi previsti dal precedente articolo 9 e presentate sull'apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale, reperibile presso gli uffici o sul sito istituzionale. Per le domande non corredate di tutti gli elementi previsti, verrà disposta la sospensione del procedimento per l'acquisizione della documentazione mancante, nel rispetto delle modalità dettate dalla Legge n. 241/1990.
4. Le istanze pervenute, inerenti la concessione di contributi di modesta entità, verranno valutate dalla Giunta Comunale nel termine di 30 gg. dal ricevimento e potranno essere accolte, se ritenute meritevoli e coerenti con le linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale, compatibilmente con la disponibilità di risorse. L'assegnazione di contributi di modesta entità, avviene con atto deliberativo della Giunta Comunale, motivato dalla

sussistenza di un interesse pubblico prevalente, su proposta dell'Assessore competente.

5. In caso di presentazione di più richieste di contributo appartenenti alla tipologia in oggetto da parte di un medesimo soggetto nel corso dello stesso esercizio finanziario, le richieste potranno essere accolte (compatibilmente con quanto previsto al precedente comma), per non più di due volte nello stesso esercizio finanziario ed in ogni caso sino all'importo massimo annuo di Euro 1.000,00.

Art. 11 - Modalità per l'autorizzazione all'utilizzo del Logo della Città di Pinerolo

1. La concessione dell'utilizzo del logo della Città di Pinerolo è disciplinata dalle apposite Linee Guida adottate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 58 del 12.03.2014 che vengono pertanto qui integralmente richiamate, per quanto compatibili.
2. L'utilizzo del logo, qualora non sia già compreso tra le autorizzazioni o i nulla-osta deliberati in linea di indirizzo dalla Giunta, è concesso con lettera del Dirigente del Settore competente per materia, previa comunicazione alla Giunta Comunale o, in caso di urgenza, con lettera a firma del Sindaco o dell'Assessore competente.
3. La semplice autorizzazione all'utilizzo del logo non determina alcuna assunzione di spesa, riduzione di entrata o beneficio diretto od indiretto per il concessionario a carico del Comune.

Art. 12 - Modalità per la concessione del Patrocinio della Città di Pinerolo ed altre agevolazioni economiche

1. Il Patrocinio della Città di Pinerolo è concesso con lettera del Dirigente competente per materia, previa istruttoria dell'ufficio competente e previa comunicazione alla Giunta Comunale da parte del Sindaco o dell'Assessore competente per materia.
2. Con le stesse modalità di cui al comma precedente vengono concesse le altre agevolazioni economiche definite all'art. 3 , comma 1 lett. c). In caso di agevolazione economica diversa dal contributo, nella lettera di concessione si dovrà dare evidenza - laddove possibile - del valore del vantaggio economico attribuito.
3. Qualora nell'istanza vengano richiesti più benefici, si applicano le modalità previste per la concessione dei contributi o delle diverse agevolazioni richieste, variabili in dipendenza della tipologia e dell'importo.

4. A titolo di agevolazione economica, il materiale di proprietà comunale utile all'organizzazione di manifestazioni può essere concesso gratuitamente nei seguenti casi:
- a) per iniziative di interesse del Comune negli ambiti definiti all'art. 1 del presente regolamento;
 - b) per le manifestazioni organizzate da enti pubblici;
 - c) per le manifestazioni organizzate da associazioni, comitati, consorzi, ecc. di cui l'Amministrazione è parte o con le quali è convenzionata per manifestazioni da tenersi nel territorio del Comune di Pinerolo.

Al di fuori dei suddetti casi, il materiale comunale è concedibile secondo le modalità e previo pagamento delle tariffe stabilite da apposita deliberazione della Giunta Comunale, che dispone altresì in merito all'acquisizione di idonea cauzione.

Art. 13 - Pubblicità delle manifestazioni patrocinate o sostenute dal Comune

1. Tutto il materiale pubblicitario predisposto dai soggetti autorizzati all'utilizzo del logo o dai soggetti beneficiari di patrocini, contributi od agevolazioni economiche in genere, relativo ad iniziative, manifestazioni e progetti sostenuti dall'ente deve essere concordato preventivamente con il responsabile del servizio competente e le bozze visionate e vistate prima di autorizzare la stampa e la diffusione.
2. In caso di semplice autorizzazione all'utilizzo del logo della Città di Pinerolo, sul materiale divulgativo relativo all'iniziativa il soggetto autorizzato è tenuto a riportare, in abbinamento al logo, la seguente dicitura "Con il riconoscimento della Città di Pinerolo".
3. I soggetti promotori delle iniziative cui venga concesso il Patrocinio del Comune, sono tenuti a riportare su tutto il materiale divulgativo relativo all'iniziativa stessa il logo della Città di Pinerolo con la seguente dicitura "Con il Patrocinio della Città di Pinerolo".
4. I soggetti assegnatari di agevolazioni economiche diverse dal Patrocinio o dal contributo in denaro, sono tenuti a riportare su tutto il materiale divulgativo relativo all'iniziativa sostenuta dall'ente il logo della Città di Pinerolo in abbinamento alla seguente dicitura: "Con il sostegno della Città di Pinerolo".
5. I soggetti assegnatari di contributi, sono tenuti a riportare su tutto il materiale divulgativo relativo all'iniziativa finanziata il logo della Città di Pinerolo in abbinamento alla seguente dicitura "Con il contributo della Città di Pinerolo".

6. In caso di concessione del Patrocinio e di altra agevolazione (contributo o diversa agevolazione economica) sul materiale divulgativo dell'iniziativa patrocinata e sostenuta dovrà essere riportato il logo della Città di Pinerolo in abbinamento alla seguente dicitura "Con il Patrocinio ed il contributo/sostegno della Città di Pinerolo", variando la dicitura a seconda del beneficio concesso.
7. L'utilizzo non autorizzato del logo della Città di Pinerolo o l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo saranno perseguiti ai sensi di legge e potranno essere sanzionati dall'Ente.
8. L'Ente potrà in ogni caso richiedere che il materiale divulgativo non autorizzato o comunque realizzato in difformità alle modalità definite dal presente articolo venga modificato, ritirato o che il logo della Città venga oscurato. È fatta salva la possibilità di richieste risarcitorie qualora l'utilizzo non autorizzato od improprio del logo della Città abbia comportato un danno d'immagine.

Art. 14 – Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile in relazione a qualsiasi degli aspetti giuridici conseguenti alla realizzazione del progetto, dell'iniziativa o della manifestazione sostenuta dall'ente secondo le modalità definite dal presente regolamento.
2. I soggetti organizzatori cui vengano concessi benefici in ottemperanza al presente regolamento sono gli unici responsabili delle iniziative promosse e sono quindi tenuti al rispetto di tutte le normative vigenti in materia, ed in particolare delle norme fiscali, delle norme dettate dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza, delle norme, regolamenti e circolari disciplinanti l'organizzazione di eventi e manifestazioni ed i connessi aspetti di sicurezza ed assistenza sanitaria. Sono inoltre tenuti all'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie per il regolare svolgimento delle iniziative.

Titolo III

Erogazione dei contributi

Art. 15 – Rendicontazione e modalità di erogazione dei contributi

1. A chiusura della manifestazione/iniziativa/progetto finanziato dall'ente, i soggetti ammessi al finanziamento dovranno presentare al Comune apposito rendiconto comprendente:
 - a) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa nel suo complesso, corredata da eventuale rassegna stampa;

- b) un dettagliato bilancio consuntivo, articolato in entrate ed uscite che ne attestino il pareggio, da redigersi su apposita modulistica predisposta dagli uffici comunali, corredato della documentazione giustificativa delle spese sostenute (fatture, scontrini fiscali, ...) - debitamente quietanzata, per un ammontare superiore all'importo del contributo concesso.
2. Le spese rendicontate dovranno riferirsi esclusivamente all'iniziativa/progetto oggetto di finanziamento. Non saranno quindi ritenute ammissibili spese generali e/o di funzionamento attinenti all'attività ordinaria svolta dal soggetto o comunque spese non direttamente riconducibili all'attività oggetto di finanziamento. Il responsabile del procedimento di liquidazione valuterà l'ammissibilità della documentazione prodotta a corredo del bilancio consuntivo e potrà richiedere tutte le integrazioni ritenute utili.
 3. La rendicontazione dovrà essere trasmessa ai competenti uffici comunali entro il termine massimo di sei mesi dalla conclusione della manifestazione/iniziativa/progetto. È fatta salva la possibilità di prevedere un termine inferiore in relazione a particolari esigenze dell'ente. Qualora il rendiconto non pervenga entro il termine massimo sopra indicato (o entro il termine inferiore comunicato al beneficiario), il soggetto beneficiario decadrà dal contributo assegnato.
 4. I contributi sono erogati per l'importo concesso, a manifestazione avvenuta e previa presentazione e valutazione del rendiconto di cui al comma 1 del presente articolo, fatta salva la possibilità di erogazione di un acconto nella misura massima del 70% qualora vi sia stata motivata istanza da parte del richiedente e qualora il servizio comunale competente ne valuti l'opportunità.
 5. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere al recupero coattivo delle somme eventualmente erogate a titolo di anticipazione del contributo, qualora la rendicontazione non dovesse pervenire entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo.
 6. Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultassero inferiori a quelle preventivate ovvero si verificassero maggiori entrate determinanti un avanzo, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale alla percentuale inizialmente concessa, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 8 comma 3.

Titolo IV

Norme finali

Art. 16 - Obblighi di pubblicazione

1. Gli atti di concessione dei contributi sono pubblicati secondo le disposizioni previste dagli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33/2013, nella

Sezione "Amministrazione Trasparente" del Sito istituzionale del Comune di Pinerolo.

2. Dovranno essere assolti dai soggetti beneficiari gli obblighi di pubblicazione previsti dalla Legge n. 124 del 04.08.2017, in particolare nel caso di erogazioni di importo superiore ad Euro 10.000,00 nell'anno solare.

Art. 17 - Norme di prima applicazione e transitorie ed entrata in vigore

1. In fase di prima applicazione l'atto di indirizzo di cui al precedente articolo 8 verrà adottato dalla Giunta Comunale entro il mese di settembre, relativamente ai contributi da concedersi per l'annualità 2020. Tale atto definirà le tempistiche previste per la presentazione delle istanze.
2. Ai sensi dell'art. 7 del vigente Statuto Comunale il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo al computo del termine della seconda pubblicazione all'Albo Pretorio della Città di Pinerolo.

Art. 18 – Abrogazione regolamento vigente e disciplina transitoria

1. Il documento recante "Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati nei settori della cultura, del sociale e dello sport", approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 568 del 23.11.1990, rimarrà in vigore sino al 31.12.2019.
2. Per la fase transitoria (e cioè dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e sino al 31.12.2019) le norme del presente regolamento troveranno applicazione unicamente per l'adozione degli atti preparatori a garantirne la piena operatività a far data dal 01.01.2020.

Art. 19 - Norme di rinvio

1. Con l'approvazione del presente regolamento si intendono parzialmente superate le "Linee guida per lo svolgimento di manifestazioni" approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 315 del 31.10.2017, per le parti concernenti in particolare le modalità di presentazione delle istanze e le relative scadenze. La Giunta Comunale procede pertanto con apposito successivo atto all'adeguamento delle citate linee guida nonché alla revisione della modulistica concernente la presentazione delle istanze e delle rendicontazioni, in conformità alle norme del presente regolamento.
2. Sono fatte salve, per quanto compatibili:
 - le disposizioni per la concessione dell'utilizzo del materiale comunale (approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 20/06/2017);

- le "Linee guida in merito all'utilizzo del logo e alla procedura di concessione" approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 12.03.2014.
3. Sono infine fatte salve le norme contenute in regolamenti comunali o ulteriori norme comunali vigenti, disciplinanti in forma specifica la concessione di particolari agevolazioni economiche, anche in dipendenza della concessione del Patrocinio dell'ente.
 4. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni contenute in norme legislative anche regionali e nei vigenti regolamenti comunali.